


Comune di Castel San Pietro

Tel. +41 (0)91 646 15 62
Fax +41 (0)91 646 89 24
info@castelsanpietro.ch

Comune di Castel San Pietro
CH- 6874

**Ris. mun. n° 945 del 12.01.2026**

03.02.2026

Ordinanza municipale

concernente gli incentivi a favore della sostenibilità ambientale ed energetica

Il Municipio di Castel San PietroRichiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il Regolamento comunale per incentivi a favore della sostenibilità ambientale ed energetica, anno 2025 (RE)

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'erogazione di incentivi comunali a favore della sostenibilità ambientale ed energetica.

CAPITOLO I
Disposizioni generali e competenze

1. Obiettivo

La presente Ordinanza definisce le procedure di concessione di quegli incentivi comunali miranti al sostegno delle misure di politica ambientale ed energetica volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, a incentivare la mobilità sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico.

2. Autorità competenti

L'applicazione della presente Ordinanza compete al Municipio che la può delegare all'Ufficio tecnico comunale e/o alla Cancelleria comunale.

3. Campi di applicazione

Gli ambiti sussidiati dal Comune sono quelli indicati all'art. 3 del Regolamento comunale per incentivi a favore della sostenibilità ambientale ed energetica.

4. Finanziamento

In caso di esaurimento dei crediti previsti a preventivo e in presenza di ulteriori richieste di incentivi da evadere nell'anno in corso, il Municipio decide, a sua discrezione, tra le varianti seguenti:

- travasare una parte del budget da un ambito all'altro oppure
- rinviare la decisione di incentivo all'anno seguente oppure
- concedere un ampliamento del budget annuale secondo le disposizioni della LOC e i relativi Regolamenti di applicazione oppure
- non concedere l'incentivo richiesto.

CAPITOLO II Procedura e condizioni di incentivazione

5. Beneficiari

¹Gli incentivi comunali sono destinati a coloro, persone fisiche e/o persone giuridiche, che realizzano una delle azioni sul territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro di cui all'art. 3 del Regolamento, in conformità alle sue condizioni e a quelle previste nella presente Ordinanza.

²Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.), in linea con l'applicazione dell'art. 28 del Regolamento (Diritto di compensazione).

6. Procedura di richiesta

¹La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale o della Cancelleria comunale, con gli appositi formulari e/o secondo le disposizioni indicate nella presente Ordinanza. La richiesta va inoltrata, a conclusione dei lavori, ma al più tardi entro sei mesi dal pagamento del bene o dalla prestazione realizzata, o dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente. Anche per quanto riguarda gli abbonamenti per i trasporti pubblici e la benzina alchilata, la richiesta va inoltrata entro sei mesi dalla data di acquisto.

²Sui formulari vengono specificati i giustificativi da inoltrare insieme al formulario e a quale Ufficio dell'Amministrazione comunale va inoltrata la documentazione.

³Le richieste diventano effettive quando corredate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari. La priorità per l'esame e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

⁴I richiedenti devono fornire tutte le informazioni richieste e i documenti necessari all'accertamento del diritto all'incentivo richiesto (comprese eventuali fotografie degli oggetti interessati e/o degli interventi eseguiti), autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione, l'incentivo richiesto è negato.

⁵Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori aiuti finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità degli aiuti, riservato il limite e le eccezioni previsti all'art. 7 cpv. 8 del Regolamento.

7. Principi generali

¹Possono essere presentate delle richieste per ogni misura attivata a partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.

²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nella presente Ordinanza municipale.

³Eventuali, sconti, ribassi, ristorni, contributi e sussidi versati da terzi per il medesimo oggetto devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Per il calcolo dell'incentivo farà stato il prezzo netto di acquisto, di installazione o di fornitura.

⁴Per gli incentivi nel campo dell'edilizia e dell'impiantistica, in caso di più interventi di vario tipo nel tempo o di richieste multiple, si applica un massimo di fr. 5'000.00 di incentivo per edificio ogni dieci anni.

⁵Per gli incentivi nel campo della mobilità per l'utilizzo dei trasporti pubblici, in caso di richieste multiple, si applica un massimo di fr. 500.00/anno a persona.

8. Versamento incentivi

¹Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento, di norma tramite accredito bancario o postale.

²Se il contributo comunale è inferiore a fr. 200.00, di principio, la Cancelleria comunale è autorizzata ad evadere la richiesta a contanti.

9. Controlli

Il Municipio, tramite gli uffici preposti, si riserva di verificare sul posto l'attuazione delle misure finanziate e delle eventuali condizioni fissate al momento dell'assegnazione del contributo.

CAPITOLO III
Incentivi a favore dell'efficienza energetica e
delle energie rinnovabili negli edifici

10. Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati (art. 8 RE)

Per coloro che realizzano interventi su edifici esistenti è concesso un incentivo pari al finanziamento cantonale nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00.

11. Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (art.9 RE)

¹Per coloro che realizzano interventi di sostituzione di impianti in edifici residenziali esistenti è concesso un incentivo:

- pari al 10% del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00, per la sostituzione dell'impianto con una pompa di calore, impianto a pellets o per l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento;
- di fr. 500.00 + fr. 20.00/kW di potenza nominale installata (Qn traghetti), ritenuto un massimo di fr. 1'000.00, per la sostituzione con un impianto centralizzato a legna.

²Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi fino a 70 kWth di potenza nominale a carica automatizzata, devono essere dotati della dichiarazione di conformità (DoC) e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione Riscaldamenti a legna* di SvizzeraEnergia. Anche se l'impianto è a carica manuale, deve essere dotato della Dichiarazione di prestazione (DoP). Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi superiori a 70 kWth di potenza nominale a carica automatizzata devono essere dotati della Dichiarazione di conformità (DoC) e deve essere fornita la Dichiarazione di progettazione conforme alle direttive QM-Holzheizwerke.

12. Installazione filtro antiparticolato (art. 10 RE)

¹Per coloro che installano un filtro antiparticolato su un impianto di riscaldamento a legna principale esistente, l'incentivo è pari al 25% della spesa netta di acquisto del filtro inclusa l'installazione, sino a un massimo di fr. 1'000.00.

²Alla richiesta devono essere allegati un rapporto che descrive l'impianto e l'intervento effettuato, la fattura dell'installatore contenente la scheda tecnica del filtro che attesta l'abbattimento di almeno l'80% della massa delle particelle di polvere.

13. Impianti acqua calda sanitaria (art. 11 RE)

¹Per coloro che posano degli impianti solari termici su edifici esistenti, e che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è equivalente al contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di fr. 1'500.00.

²Per coloro che installano un bollitore a pompa di calore, in sostituzione di scalda acqua esistenti (elettrici oppure ad energie fossili) su edifici esistenti, l'incentivo è pari al 25% del costo netto di acquisto e di installazione, sino a un massimo di fr. 1'500.00.

³Per coloro che convertono un sistema esistente di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria tramite resistenza elettrica dal periodo notturno a quello diurno, l'incentivo è pari alla spesa sostenuta, sino a un massimo di fr. 100.00. Il presente contributo non è cumulabile con l'art. 13 del Regolamento (Sistemi ottimizzazione consumo proprio fotovoltaico).

14. Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici (art. 12 RE)

¹Per coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia prodotta per mezzo di impianti fotovoltaici, sia nuovi che esistenti, con accumulatori (batterie) stazionari o con batteria di automobili tramite carica bidirezionale, l'incentivo è pari al 30% del costo di acquisto e di installazione sino a un massimo di fr. 2'000.00.

²Al formulario di richiesta devono essere allegate, oltre a quanto indicato nel formulario stesso, la documentazione tecnica dell'impianto e il rapporto di messa in servizio da parte dell'installatore.

15. Sistemi di ottimizzazione del consumo proprio di fotovoltaico (art. 13 RE)

Per coloro che installano sistemi di ottimizzazione dell'autoconsumo della propria corrente fotovoltaica in impianti con una potenza di almeno 2 kWp, in parallelo alla rete, in edifici nuovi o esistenti, l'incentivo è pari a fr. 200.00.

16. Allacciamento a reti di teleriscaldamento (art. 14 RE)

Per coloro che eseguono un allacciamento di un nuovo edificio o di uno esistente ad una rete di teleriscaldamento, e che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è pari al 10% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di fr. 2'000.00 per allacciamento.

17. Spese amministrative iniziali per l'istituzione di un RCP e un RCP virtuale (art. 15 RE)

¹Per coloro che costituiscono un raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv), notificato e approvato dal gestore della rete elettrica, l'incentivo forfait è pari a fr. 500.00.

²Alla richiesta devono essere allegati una copia della notifica della messa in servizio del RCP/RCPv e del contratto approvato dal gestore della rete elettrica.

18. Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza (art. 16 RE)

¹Per l'allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE®, effettuato da un esperto accreditato (www.cece.ch) per immobili riscaldati e che beneficiano degli incentivi cantonali, può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

- a) edifici mono e bifamiliari fr. 250.00
- b) edifici plurifamiliari fr. 400.00
- c) altre categorie di edifici fr. 600.00

²Per l'allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE® plus, effettuato da un esperto accreditato (www.cece.ch) per immobili riscaldati realizzati prima del 2000 e che beneficiano degli incentivi cantonali, può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

- a) edifici mono e bifamiliari fr. 500.00
- b) edifici plurifamiliari fr. 800.00
- c) altre categorie di edifici fr. 1'200.00

19. Processi industriali, commercio e servizi (art. 17 RE)

Per grandi consumatori e piccole-medie imprese, con sede (succursale, stabilimento o recapito) nel Comune, che realizzano studi di analisi energetica, che aderiscono a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un'analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO₂ o che beneficiano delle prestazioni fornite da *energo* o *Reffnet.ch*, e che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è pari al 5% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, sino a un massimo di fr. 2'500.00.

CAPITOLO IV

Incentivi a favore di una mobilità efficiente e sostenibile

20. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici (privati) (art. 18 RE)

¹Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di abbonamenti e titoli di trasporto pubblico nominali, le persone fisiche domiciliate o dimoranti a Castel San Pietro che acquistano i seguenti abbonamenti per la seconda classe:

- abbonamenti generali (AG) delle FFS;
- abbonamenti metà prezzo delle FFS;
- abbonamenti arcobaleno annuali e mensili;
- abbonamenti rilasciati dalle FFS a favore della mobilità sostenibile;
- abbonamento Publibike Velospot;
- abbonamento car Mobility.

Per il dettaglio degli abbonamenti si rimanda ai siti ufficiali delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e Comunità tariffale Arcobaleno.

²L'incentivo ammonta al 15% del prezzo pagato, ossia dedotti eventuali altri finanziamenti (es. abbonamento aziendale o altre deduzioni), ritenuto un contributo massimo di fr. 500.00 per anno civile.

³Per i conducenti che depositano volontariamente e in modo definitivo la propria licenza di condurre l'incentivo viene aumentato, esclusivamente nell'anno del deposito, al 20%, ritenuto un contributo massimo di fr. 500.00.

A comprova del deposito della licenza di condurre deve essere fornita la conferma scritta della Sezione della circolazione.

Comune di Castel San Pietro

Tel. +41 (0)91 646 15 62
Fax +41 (0)91 646 89 24
info@castelsanpietro.ch

Comune di Castel San Pietro
CH- 6874

⁴Per i giovani fino ai 25 anni compiuti l'incentivo ammonta al 20% del prezzo pagato, ossia dedotti eventuali altri finanziamenti (es. Apprefondo, abbonamento aziendale o altre deduzioni), ritenuto un massimo di fr. 500.00 per anno civile.

⁵Sugli abbonamenti della Publibike Velospot e della car Mobility l'incentivo ammonta al 30% per un totale annuale massimo di fr. 40.00 ciascuno.

⁶I beneficiari possono richiedere il contributo comunale presentandosi allo sportello della Cancelleria comunale con l'abbonamento o il titolo di trasporto acquistato e la comprova dell'avvenuto pagamento, oppure inoltrando la documentazione richiesta per posta elettronica.

⁷Per l'abbonamento a credito metà-prezzo PLUS, il contributo potrà essere richiesto eccezionalmente entro sei mesi dalla scadenza o dall'utilizzo completo del credito, presentando un giustificativo che attesti l'ammontare dell'importo utilizzato (costo effettivo per l'utente).

⁸Non è sussidiata la partecipazione finanziaria delle famiglie degli allievi di scuola media alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale (art. 24 cpv. 3 del Regolamento della scuola media).

⁹Sono esclusi dagli incentivi gli abbonamenti al portatore o le singole corse.

21. Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici (art. 19 RE)

¹L'incentivo ammonta al 20% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di:

- fr. 100.00 per l'installazione di una stazione di ricarica elettrica monodirezionale;
- fr. 800.00 per l'installazione di una stazione di ricarica elettrica bidirezionale.

²Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in strutture nuove o esistenti localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune, che beneficiano dei finanziamenti cantonali:

- per le persone fisiche domiciliate o dimoranti: massimo 2 postazioni di ricarica ogni 5 anni;
- per le attività economiche domiciliate nel Comune: massimo 5 postazioni di ricarica ogni 5 anni.

22. Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile (art. 20 RE)

¹La presente Ordinanza si applica ai nuovi piani della mobilità che saranno allestiti in base alla *Guida della mobilità aziendale* e che rispettano le condizioni per il versamento dei contributi forfettari per azienda da parte del Cantone. La promozione non si applica ai piani della mobilità già completati o alle azioni già avviate prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza.

²Si applica inoltre ai provvedimenti realizzabili previsti da un piano della mobilità nuovo o preesistente, ma comunque conforme alla *Guida sulla mobilità aziendale*, e alle misure attuate nel quadro di un comprensorio della centrale della mobilità. Non possono essere presi in considerazione provvedimenti già attuati o in corso al momento dell'entrata in vigore della presente Ordinanza.

³I piani della mobilità e i relativi provvedimenti devono riguardare le aziende e il personale effettivamente attivi e operanti sul territorio del Comune. Due o più aziende possono elaborare un piano della mobilità e organizzare delle misure di attuazione in comune.

⁴L'incentivo ammonta al 50% del contributo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00.

CAPITOLO V

Incentivi a favore dell'adattamento al cambiamento climatico

23. Acquisto di benzina alchilata (art. 21 RE)

¹L'incentivo ammonta al 50% del prezzo di acquisto del carburante, ritenuto un contributo massimo di 15 litri per nucleo familiare o attività economica, per anno civile.

²Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di benzina alchilata le persone domiciliate o dimoranti nel Comune di Castel San Pietro e le attività economiche con sede a Castel San Pietro che acquistano benzina alchilata per i loro macchinari agricoli/forestali e del giardinaggio con motore a 2 e 4 tempi.

³Il contributo è applicabile unicamente a prodotti acquistati in Svizzera.

24. Superfici verdi (art. 22 RE)

¹L'incentivo ammonta a:

- pareti verdi: fr. 40.00/m², ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00;
- tetti verdi: fr. 20.00/m², ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

Comune di Castel San Pietro

Tel. +41 (0)91 646 15 62
Fax +41 (0)91 646 89 24
info@castelsanpietro.ch

Comune di Castel San Pietro
CH- 6874

²Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune, che osseguano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG).

³L'inverdimento deve essere stato preventivamente autorizzato secondo la procedura edilizia.

25. Aree verdi/drenanti in sostituzione di superfici in asfalto (o simili) (art. 23 RE)

¹L'incentivo ammonta a fr. 20.00/m², ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00 per caso.

²Possono beneficiare dell'incentivo le sostituzioni di superfici in asfalto (o simili) in piazzali esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Le misure edili incentivate, quando necessario, devono essere autorizzate da regolare licenza edilizia.

26. Centraline meteo per impianti di irrigazione (art. 24 RE)

L'incentivo ammonta a:

- impianti nuovi localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune: 50% del valore di acquisto, ritenuto un importo massimo di fr. 100.00;
- impianti esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune: 50% del costo globale della modifica (pezzi, montaggio e messa in esercizio), ritenuto un importo massimo di fr. 250.00.

27. Recupero dell'acqua piovana (art. 25 RE)

¹L'incentivo ammonta al 20% della spesa d'investimento (acquisto del materiale e posa) necessaria per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana, ritenuto un massimo di:

- fr. 2'000.00 per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni primarie mono e bifamiliari;

- fr. 4'000.00 per l'installazione di impianti di recupero acqua piovana per abitazioni primarie plurifamiliari e per edifici di maggiori dimensioni, ad uso artigianale o industriale.

²Alla richiesta devono essere allegati la documentazione con descrizione dettagliata dell'impianto e, se del caso, la licenza edilizia che ha autorizzato l'intervento, indicando la capienza del serbatoio di riserva e lo scopo per il quale è utilizzata l'acqua recuperata.

³Il Municipio, tramite l'Ufficio tecnico, verifica sul posto le attrezzature, l'impianto di recupero dell'acqua piovana e il funzionamento dello stesso. I servizi tecnici possono avvalersi della collaborazione degli uffici cantonali competenti per i casi più elaborati.

28. Altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale/climatico (art. 26 RE)

¹Possono beneficiare di un incentivo comunale coloro che realizzano progetti particolarmente meritevoli e con carattere pionieristico con risalto a livello cantonale, nazionale e internazionale, se direttamente legati all'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, della biodiversità urbana, delle isole di calore e dell'economia circolare.

²I progetti sono valutati dal Municipio a seguito di una richiesta scritta entro un anno dall'avvio del progetto. Dovrà essere presentata la documentazione o certificazione che comprovi il carattere pionieristico del progetto.

³Per il versamento del contributo comunale occorre presentare la spesa effettiva sostenuta e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento delle prestazioni.

⁴Il Municipio può promuovere e sostenere campagne di sensibilizzazione mirate, a tempo determinato, finalizzate a promuovere gli obiettivi previsti dal Regolamento comunale per incentivi a favore della sostenibilità aziendale ed energetica, nei limiti dei crediti destinati a questo scopo.

**CAPITOLO VI
Disposizioni finali****29. Revoca e restituzione dell'incentivo**

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di richiedere la restituzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di assegnazione degli incentivi.

30. Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni dei competenti Uffici comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Comune di Castel San Pietro

Tel. +41 (0)91 646 15 62
Fax +41 (0)91 646 89 24
info@castelsanpietro.ch

Comune di Castel San Pietro
CH- 6874

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

31. Entrata in vigore e disposizioni abrogate

¹La presente ordinanza entra in vigore al 1° aprile 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 e seguenti LOC.

²Sono abrogate le seguenti ordinanze e ogni altra precedente disposizione in contrasto con questa ordinanza:

- Ordinanza municipale concernente il finanziamento di misure a favore dell'efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici del 22.09.2020;
- Ordinanza municipale concernente il sussidio a chi acquista benzina alchilata da utilizzare per macchinari agricoli e del giardinaggio del 26.08.2020;
- Ordinanza municipale concernente la promozione della mobilità sostenibile, sussidio a chi acquista una bicicletta elettrica (e-bike) o per la sostituzione della batteria del 26.08.2020;
- Ordinanza municipale concernente il finanziamento dell'acquisto degli abbonamenti e titoli di viaggio per il trasporto pubblico del 29.01.2024;
- Ordinanza municipale concernente il finanziamento di studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile del 26.08.2020;
- Ordinanza municipale concernente la promozione della mobilità sostenibile, sussidio a chi acquista un autoveicolo e motoveicolo elettrico, ibrido plug-in o installa una postazione di ricarica per automobili elettriche al domicilio o presso i datori di lavoro del 26.08.2020;
- Ordinanza municipale concernente l'incentivo alla realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana del 22.11.2019.

32. Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 4 febbraio 2026 al 5 marzo 2026.

33. Reclamo e Ricorso

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

